

# Statuto dell'associazione di promozione sociale: " Senza Zaino per una scuola comunità "

## **Art. 1 - Costituzione**

È costituita con sede in Lucca, via E Pea 53 S. Anna, l'associazione di promozione sociale denominata "Senza Zaino per una scuola comunità"

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.

## **Art. 2 - Finalità**

L'associazione ha finalità di utilità sociale e ha lo scopo primario di promuovere, coordinare e sviluppare, in tutti gli ordini di scuola e i contesti formativi, il modello SZ che fa riferimento ai valori dell'Ospitalità della Responsabilità e della Comunità e nello specifico:

- l'organizzazione di ambienti scolastici che facilitino l'apprendimento degli alunni e il benessere di tutti gli utenti,
- l'uso di metodologie attive che prendano in considerazione gli alunni nella loro globalità (mente, corpo, emozioni, relazioni, affettività...),
- la costruzione di una scuola come comunità di ricerca e di condivisione di buone pratiche.

Tali valori si concretizzano attraverso l'*Approccio globale al curricolo*.

In relazione alla finalità primaria ha altresì gli scopi di:

- ricercare e rafforzare i rapporti con gli Enti Locali e tutti gli altri soggetti che possono dare un fattivo contributo allo sviluppo della Rete di scuole Senza Zaino.
- documentare, pubblicare e diffondere le esperienze e le riflessioni più significative
- attuare scambi con scuole in Italia e all'estero
- costruire e diffondere materiale didattico specifico
- essere centro di formazione e consulenza (cfr allegato 1)
- certificare percorsi di verifica e valutazione per l'adesione al modello
- gestire il marchio "Senza Zaino"
- attivare percorsi di formazione anche con le Università.

Essa ha durata illimitata, non ha fini di lucro neanche indiretti e i proventi delle attività, gli avanzi, gli utili di gestione nonché i fondi, le riserve, il capitale o il patrimonio dell'associazione non potranno essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, anche in forme indirette e nemmeno durante la vita dell'associazione.

L'associazione si avvale in via prevalente dell'attività gratuita e volontaria dei propri associati. In caso di particolare necessità, può avvalersi di personale retribuito, anche ricorrendo ai propri Associati. Può essere previsto, a favore dei soci, il rimborso delle spese, documentate e preventivamente autorizzate, sostenute per lo svolgimento di attività relative all'associazione stessa

Sarà possibile, previa approvazione dell'Assemblea dei soci, l'apertura di sedi decentrate.

## **Art. 3 - Organi**

Sono organi sociali dell'associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. IL Presidente Onorario
4. Il Presidente;
5. I due vicepresidenti
6. Il Segretario;
7. Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

## **Art. 4 - Assemblea dei Soci**

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e gli stessi obblighi.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'organizzazione: fondatori (se firmatari dell'atto costitutivo), sostenitori (se elargiscono risorse aggiuntive alla quota di associativa), ordinari,

onorari (se persone che si siano distinte particolarmente in relazione alle finalità dell'Associazione );

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione, contenente la data e l'ordine del giorno, avviene mediante invio di e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione".

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16.

L'Assemblea ha i seguenti compiti: eleggere i membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori; approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; approvare il bilancio preventivo e consuntivo; approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 16, deliberare lo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea dei soci stabilisce l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci.

L'assemblea dei soci può eleggere un Presidente onorario dell'Associazione che rimarrà in carica a vita, può altresì deliberare l'ingresso nell'Associazione di Soci Onorari in quanto persone che si siano distinte per particolari meriti in relazione alle finalità dell'Associazione stessa.

#### **Art. 5 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 9 membri a un massimo di 15. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 1 volta ogni 2 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

I membri del Consiglio Direttivo non possono rivestire contemporaneamente la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Se un membro del Consiglio Direttivo cessa dalla carica per qualsiasi causa, subentra il primo dei non eletti. Laddove ciò non sia possibile, l'Assemblea elegge senza indugio un nuovo consigliere.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione,
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali,
- determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- stabilire rapporti di collaborazione e di lavoro;
- eleggere il Presidente, l'eventuale Presidente onorario e i due Vicepresidenti;
- nominare il Segretario/Tesoriere;
- accogliere o rigettare le domande dei nuovi soci.

#### **Art. 6 - Presidente**

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di parità il suo voto determina la maggioranza.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni possono essere svolte dal vice Presidente più anziano.

### **Art. 7 – Segretario/Tesoriere**

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo;
- predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogatori;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

### **Art. 8 – Collegio dei Revisori**

Se l'assemblea lo ritiene utile o opportuno o nei casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, l'assemblea può nominare il Collegio dei Sindaci revisori.

I Sindaci Revisori formano il Collegio dei Revisori dei Conti.

I Sindaci in numero di 3 effettivi sono eletti dall'Assemblea Ordinaria a maggioranza semplice

La loro funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio.

Almeno un componente dei Sindaci Revisori effettivi deve essere un Socio Onorario o un Socio Fondatore. I Sindaci Revisori non possono rivestire contemporaneamente cariche interne al Consiglio Direttivo, né quelle di Consigliere.

Se un membro del Collegio dei Revisori dei conti recede dal suo compito l'Assemblea degli Associati, a maggioranza semplice, elegge un nuovo consigliere.

### **Art. 9 - Cariche sociali**

Tutte le cariche sociali sono elettive ed hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

### **Art. 10 - Bilancio**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti, rispettivamente entro il 30 novembre ed il 30 aprile di ciascun anno.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio coincide con l'anno solare.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **Art. 11 - Soci**

Sono soci dell'associazione tutti i cittadini che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi;
- morte;
- indegnità deliberata del Consiglio Direttivo;
- mancata osservanza delle disposizioni statutarie e delibere adottate dagli organi sociali;
- comportamento che pregiudichi l'attività dell'Associazione arrecando danni morali e materiali.

Le delibere di espulsione emesse dal Consiglio direttivo devono essere motivate e comunicate per iscritto – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – all'interessato e possono essere da quest'ultimo impugnate entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione con ricorso indirizzato al Presidente dell'Associazione. Sull'impugnazione decide, entro 30 giorni l'assemblea ordinaria dei soci appositamente convocata.

#### **Art. 12 - Diritti e obblighi dei soci**

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi fissati dall'Assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 13 - Quota sociale**

La quota associativa a carico dei soci è intrasmissibile e non rivalutabile ed è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso, morte o perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art. 14 - Risorse economiche**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributive dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali.

I fondi possono essere depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma disgiunta del Presidente o del Segretario.

#### **Art. 15 Scioglimento dell'associazione**

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento o comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale residuo sarà devoluto ad altre associazioni che si propongono il perseguimento di finalità analoghe o simili a quelle dell'associazione e comunque ad organismi che perseguano finalità di utilità sociale e non abbiano scopo di lucro, sentite le autorità di vigilanza eventualmente preposte, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 16 - Modifiche allo statuto**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 17 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

*In merito alle attività di formazione*

In sintesi il modello SZ si prefigge la formazione di :

A- alunni che partecipano attivamente alla costruzione del proprio sapere, hanno un comportamento pro sociale, collaborano tra loro e con i docenti e accolgono positivamente i bambini diversamente abili, quelli stranieri e valorizzano tutte le diversità, sanno muoversi con autonomia e responsabilità sia a livello cognitivo sia relazionale.

B- Docenti che utilizzano metodologie attive (problem solving, tutoring, cooperative learning, ...) sanno progettare e lavorare in gruppo, si scambiano buone pratiche e le documentano, hanno un atteggiamento di ricerca (progettano, realizzano, valutano e revisionano il loro lavoro) si formano con continuità e acquisiscono un atteggiamento di auto-osservazione e auto-valutazione, riescono ad assumere più ruoli nei rapporti con gli alunni (non solo direttivi ma anche di affiancamento, incoraggiamento , sostegno ...), accolgono positivamente e valorizzano le diversità presenti negli alunni.

C- Personale non docente che partecipa attivamente alla costruzione di una scuola –comunità attraverso la cura degli ambienti e delle relazioni e la collaborazione con tutte le componenti della scuola.

D- Genitori che partecipano alla costruzione di ambienti firmativi accoglienti, collaborano attivamente alla vita della scuola, nel rispetto rigoroso delle competenze professionali dei docenti e dei rispettivi ruoli, sono informati sul modello SZ e sulle attività che vengono svolte nelle classi.

E- Dirigenti scolastici che promuovono e sostengono il modello SZ , si attivano per coordinare le scuole del proprio Istituto che aderiscono al modello e per metterle in relazione con quelle della Rete. Ricercano il sostegno e la collaborazione degli Enti presenti sul territorio per lo sviluppo del modello stesso.